

## TRATTATO TRA L'AUSTRIA E LA FRANCIA (1)

(Zurigo, 10 novembre 1859)

ART. 4. — S. M. l'Imperatore d'Austria rinuncia per lui e per tutti i suoi discendenti e successori, in favore di S. M. l'Imperatore dei Francesi, ai suoi diritti e titoli sulla Lombardia, ad eccezione delle fortezze di Peschiera e di Mantova e dei territori determinati nella nuova delimitazione che restano in possesso di S. M. I. e R. A.

.....

ART. 5. — S. M. l'Imperatore dei Francesi dichiara la sua intenzione di rimettere a S. M. il Re di Sardegna i territori ceduti con l'articolo precedente.

.....

(1) Tre furono gli atti firmati a Zurigo il 10 nov. 1859: un trattato di pace fra l'Austria e la Francia; un trattato di pace fra la Sardegna e l'Austria; un trattato di pace fra la Sardegna, la Francia e l'Austria, per consegnare in un atto comune le cessioni territoriali e le disposizioni relative.

ART. 18. — S. M. l'Imperatore dei Francesi e S. M. l'Imperatore d'Austria s'impegnano a favorire con tutti i loro sforzi la creazione di una Confederazione fra gli Stati Italiani, che sarebbe posta sotto la presidenza onoraria del Santo Padre, e il cui scopo sarebbe di mantenere l'indipendenza e l'inviolabilità degli Stati confederati, di assicurare lo sviluppo dei loro interessi morali e materiali e di garantire la sicurezza interna ed esterna dell'Italia mediante l'esistenza di un esercito federale. Il Veneto, che resta posto sotto la corona di S. M. Imperiale e Reale Apostolica, formerà uno degli Stati di questa Confederazione e parteciperà agli obblighi come ai diritti risultanti dal patto federale, le clausole del quale saranno determinate da un'Assemblea composta dei Rappresentanti di tutti gli Stati Italiani.

ART. 19. — Le circoscrizioni territoriali degli Stati indipendenti dell'Italia, che non erano parti nell'ultima guerra, non potendo essere mutate se non col concorso delle Potenze che hanno presieduto alla loro formazione e riconosciuto la loro esistenza, i diritti del Granduca di Toscana, del Duca di Modena e del Duca di Parma sono espressamente riservati fra le Alte Parti contraenti.

ART. 20. — Desiderando veder assicurata la tranquillità degli Stati della Chiesa e il potere del Santo Padre; convinti che questo scopo non potrebbe essere più efficacemente raggiunto che con l'adozione di un sistema appropriato ai bisogni delle popolazioni e conforme alle generose intenzioni già manifestate dal Sovrano Pontefice, S. M. l'Imperatore dei Francesi e S. M. l'Imperatore d'Austria uniranno i loro sforzi per ottenere da Sua Santità che la necessità d'introdurre nell'amministrazione dei suoi Stati le riforme riconosciute indispensabili sia presa dal suo Governo in seria considerazione.

.....

BOURQUENEY - BANNEVILLE - KAROLY - MEYSENBURG

[Orig. fr.: *Trattati e Conv.*, vol. prelim., pagg. 745-753; STRUPP, *Documents*, vol. I, pagg. 381-384.]